

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BONATESTA, CUSIMANO, VALENTINO,
MACERATINI, MAGNALBÒ e RECCIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1996

Legge quadro per gli interventi per lo sviluppo forestale
e per l’impianto e la coltivazione di piante a rapido
accrescimento per pasta da cellulosa in terreni incolti
o insufficientemente coltivati

ONOREVOLI SENATORI. - Nell'estate 1995 gli editori italiani hanno messo in evidenza il fatto che i prezzi della carta sono triplicati nel breve volgere di un anno e la cellulosa, sua materia prima, ha raggiunto la quotazione di 1000 dollari la tonnellata.

Tutta la stampa ha ricordato e diffuso lo stato di difficoltà e di allarme dell'editoria in generale dovuto a tali aumenti e all'insufficienza di carta sul mercato, ma tutto questo non basta.

In Italia non esiste una produzione di cellulosa per la fabbricazione della carta e questo perchè mancano i boschi di essenze adatte dalle quali estrarre la cellulosa. Mentre non mancano terreni adatti alla coltivazione di piante da cellulosa e grandi terreni che rimangono incolti o insufficientemente coltivati, non sono mai state realizzate piantagioni di tipo intensivo e convenienti salvo alcuni sporadici tentativi fatti in passato quando le competenze erano ministeriali.

A fronte di un problema così ampio e difficile quale è la carenza di carta, non risulta che siano state prese fino ad oggi iniziative adeguate a risolverlo o quantomeno finalizzate a migliorare la precarietà della situazione, nonostante esistano grandi estensioni di terre adatte e - ripetiamo - non coltivate o coltivate insufficientemente.

Il riferimento immediato ci riconduce ai terreni di comuni o di altri enti, anche soggetti ad usi civici, nonchè su terreni condotti con la nota forma del *set aside* (ritiro di seminativi dalla produzione).

I terreni ad uso civico sono tantissimi e sono grandi; la loro destinazione al servizio dei cittadini ha avuto inizio nel passato come forma di produzione delle classi meno abbienti in centri abitati con prevalente manodopera agricola.

In quei tempi esisteva il bestiame da trasporto e da produzione che doveva pascola-

re (diritto di pascolo); esisteva la necessità di legna da ardere (diritto di macchiatico) e occorreva coltivare piccoli terreni per ricavarne prodotti alimentari (diritto di semina).

Oggi però le necessità della vita sono notevolmente diverse da quelle esistenti ai tempi in cui furono pensati gli usi civici, peraltro difesi fino ai nostri giorni da una legislazione agevolativa.

Oggi le amministrazioni pubbliche proprietarie si trovano spesso nella necessità di utilizzare le terre in modo diverso, quando addirittura non sono costrette a lasciarle abbandonate.

La quantità della terra e la possibilità di coltivarla con essenze boschive da cellulosa esiste realmente e sappiamo di trovarci addirittura in una fase avanzata e di favorevole sperimentazione.

Basti pensare all'attività dell'Ente nazionale cellulosa e carta (ENCC), ora soppresso, e all'attività della Società agricola forestale (SAF), in fase di liquidazione, a suo tempo creata con lo scopo di fare ricerca.

Nel 1970 presso il comune di Tuscania, in provincia di Viterbo, è stato sottoposto alla prova un vasto terreno (90 ettari) gravato di diritto ad uso civico e questo oggi è un valido e raro esempio di come si possa produrre cellulosa anche in Italia e nello stesso tempo ottenere grandi risorse economiche da destinare ad usi civici.

L'iniziativa dimostra come l'unione di competenze tecniche avanzate e specializzate (SAF) con la buona amministrazione di un ente pubblico (comune di Tuscania) possano produrre buoni risultati economico-finanziari creando per di più occasioni di lavoro e una materia prima della quale la Nazione ha fortemente bisogno.

Da non dimenticare che il 31 agosto 1996 sono cessati i contributi comunitari dati ai proprietari di terreni in regime di *set aside*;

questi sono quindi recuperabili per l'inserimento in un programma di arboricoltura. Il presente disegno di legge considera necessario interessare in un programma di forestazione la maggior parte di terreni incolti o insufficientemente coltivati, in qualunque posizione di altitudine o di giacitura si trovino e nelle diverse situazioni climatico-ambientali ivi compresa la presenza o meno di risorse idriche.

Importante sarà poi la competenza dei governi regionali.

Tant'è che una previsione contenuta nel disegno di legge è quella di potenziare ed ammodernare i vivai forestali regionali con costanti finanziamenti annuali e con integrazione del personale specializzato mediante sostituzione di quello collocato a riposo e/o prossimo alla quiescenza.

Trattandosi di personale altamente qualificato si ritiene utile prevedere che le unità eventualmente occupate nei vivai stessi vengano inserite nella conduzione e siano aggiornate sulle tecniche coltivate.

Un altro concetto di primaria importanza è quello di poter utilizzare nel migliore dei modi la notevole e specifica struttura del Corpo forestale dello Stato esistente nelle regioni, affidando ad esse il compito di attuare la nuova legge e conseguire con ciò la sicurezza del miglior risultato nell'incremento della produzione di pasta di cellulosa.

Si supera così l'onere gravoso di dover predisporre una grande struttura organizzativa e lavorativa, del tutto nuova, di enorme spesa che avrebbe offerto minori garanzie di riuscita.

Il presente disegno di legge prevede anche la creazione di una Commissione regionale, formata da tutti i coordinatori provinciali del Corpo forestale dello Stato, dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, o da un suo delegato, un docente di scienze forestali, un esperto di conduzione aziendale, presso la quale far confluire anche i progetti di forestazione e di opere connesse per un parere necessario e preventivo

L'approvazione finale spetterà ai coordinamenti forestali competenti per territorio. È prevista la creazione di un fondo per migliorie boschive da istituire e gestire a cura dei coordinamenti forestali, fondo che verrà alimentato dalla quota del 10 per cento dai ricavi delle vendite dei tagli

Tale fondo potrà garantire nel futuro l'autonoma continuazione del rimboschimenti o di attività strettamente connesse senza che per questo sia necessario disporre di ulteriori finanziamenti pubblici.

Ovviamente questo potrà accadere solo dopo che sarà stata raggiunta una scadenza annuale continuativa della fine dei cicli di accrescimento delle piante. Questo tipo di salvaguardia boschiva viene attuata con successo all'estero per quanto attiene i rimboschimenti.

Il presente disegno di legge quindi, mentre fornisce la necessaria incentivazione per colture forestali da cellulosa e provvede ai relativi interventi agevolativi, regola altresì nel tempo gli interventi stessi e pone un limite opportuno per l'utilizzo delle risorse finanziarie, regionali al di fuori delle foreste.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Allo scopo di incremento dei terreni boschivi e di impianti arboreti per la produzione di pasta di cellulosa su terreni incolti o insufficientemente coltivati di proprietà pubblica e privata, ancorchè gravati da uso civico, le Regioni sono autorizzate a finanziare interventi relativi all'aumento dei terreni rimboschiti e degli arboreti per la produzione di pasta di cellulosa e per le opere complementari strettamente connesse.

2. I progetti e l'esecuzione dei lavori, previo parere di ammissibilità dell'Organo tecnico Regionale saranno eseguiti direttamente dai proprietari o affittuari dei terreni, o dai coordinamenti provinciali del Corpo Forestale dello Stato o dalla gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, previa convenzione.

3. Al proprietario o affittuario del terreno compete un indennizzo di lire 300 mila l'ettaro per i primi tre anni successivi all'occupazione. I terreni rimboschiti non potranno avere destinazione d'uso diversa da bosco e non saranno permesse colture agrarie. I terreni sottoposti ad impianto di arboricoltura invece, dopo l'utilizzazione potranno essere riportati alla destinazione d'uso originaria. I proprietari dovranno compiere le operazioni di governo boschivo per i terreni rimboschiti e di manutenzione nei terreni ad arboricoltura in conformità ad un piano di coltura e conservazione approvato dall'organo regionale competente.

4. I vivai regionali, condotti dai coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato potranno essere potenziati mediante l'attuazione delle necessarie opere di impianto, di ampliamento, di ammodernamento, di manutenzione e coltura oltre alla eventuale riorganizzazione del personale di ruolo qualificato e specializzato nel settore.

5. Le piantine prodotte nei vivai regionali saranno cedute a titolo gratuito ed utilizzate per l'attuazione dei rimboschimenti e degli impianti a rapido accrescimento, oggetto dell'intervento da realizzare dai proprietari o dagli affittuari.

6. Le piantine e i semi di cui al comma 5 dovranno, a preferenza, provenire da boschi iscritti al «libro dei boschi da seme» o da boschi che l'Ispettorato regionale delle foreste catalogherà nell'inventario delle foreste e delle piante regionali da seme.

Art. 2.

1. Le Amministrazioni regionali nomineranno una Commissione formata da tutti i coordinatori provinciali del Corpo forestale dello Stato, dall'assessore regionale competente in materia di agricoltura e foreste, o da un suo delegato, da un docente di scienze forestali e da un esperto di conduzione aziendale, che proporrà direttive per la realizzazione di iniziative di forestazione, e presso la quale far confluire anche i progetti di forestazione e di opere connesse, per un parere necessario e preventivo.

Art. 3.

1. Le amministrazioni regionali attueranno interventi volti a prevenire e ad eliminare i danni provocati alle piante forestali da cause avverse, fisiche e biologiche con interventi mirati di fitopatologia forestale.

2. Le amministrazioni regionali si potranno inoltre sostituire agli enti pubblici ed ai privati negli interventi anzidetti.

Art. 4.

1. Le amministrazioni regionali potranno promuovere studi, indagini, osservazioni in campo forestale e naturalistico, con particolare riguardo al settore del rimboschimento, degli arboreti produttivi in genere, degli inerbamenti nei lavori di consolidamento delle pendici, degli interventi colturali nei

boschi, delle utilizzazioni forestali, della tecnica di impianto e coltura dei vivai, delle moderne tecniche dei lavori di assestamento e della idrologia forestale.

2. Le amministrazioni regionali elaborano altresì i piani relativi alla conoscenza, osservazione ed organizzazione dei sistemi ecologici naturali e del ripristino dei biotipi propri delle regioni.

Art. 5.

1. Alla copertura dell'onere relativo agli interventi previsti nella presente legge, determinato in lire 20 miliardi nel 1997, lire 15 miliardi nel 1988 e lire 15 miliardi nel 1999, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 del Ministero del tesoro per i medesimi anni.

Art. 6.

1. Gli interventi previsti sono in ragione e per le seguenti voci:

- a) vivai;
- b) fitopatologie;
- c) studi e ricerche;
- d) cure colturali.

Art. 7.

1. Le opere di rimboschimento o di impianto di arboreti sono ammesse a godere fino al contributo massimo della spesa prevista riconosciuta ammissibile dal coordinamento provinciale del Corpo forestale dello stato, previo parere favorevole della Commissione regionale, a presentazione del progetto periziando.

2. Il contributo è liquidato per tre quarti ad ultimazione dei lavori e per il residuo quarto trascorsi cinque anni dalla data di ultimazione degli stessi, accertato il loro esito positivo.

3. Trascorsi cinque anni dall'ultimazione dei lavori senza che sia stato conseguito esito favorevole il residuo passa alle economie.

Art. 8.

1. Al momento del taglio delle piante per scalvo al termine del turno di accrescimento, le ditte acquirenti delle masse legnose effettueranno il versamento del 10 per cento dell'importo dei tagli in apposito fondo per migliorie boschive, istituito e gestito dai coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato competenti territorialmente per la esecuzione o integrazione di incrementi boschivi o di impianti di arboreti da cellulosa o di opere complementari ad essi strettamente connesse.

2. L'assegnamento a taglio deve essere autorizzato dai coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato, previo parere favorevole della Commissione regionale, così come deve essere approvato il relativo capitolato d'oneri allegato al contratto di vendita.

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

